

CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
PER GLI EQUIPAGGI DEI MOTOPESCHERECCI
DI FANO

Il giorno 13 del mese di gennaio 1974 in Fano presso Loca mare - Fano alla presenza del Tenente di Vscello (C.P.) Giancarlo Cavallero Capo del Circomare Pesaro e, del Capo Np. 1° cl. D'Anna Salvatore Capo dell'Uff. Loc. Mar. Fano

t r a

l'Associazione Armatori Motopescherecci di Fano rappresentata dal Presidente Cav. Dante Dell'Agata e dai Signori: Celani Antonio, Giorgi Guido, Omiccioli Maurizio, con l'assistenza del direttore Avv. Carlo Gaudenzi e dal Sig. Giancarlo Bertini

e

la F.I.L.M.-C.G.I.L. di Fano rappresentata dal Segretario Sig. Occhiali ni Franco e dai signori: Lucari Mario, Fabbri Giacomo, Alessandri Franco, Furlani Euro e Grilli Sauro *Severi Benito*

Viene proceduto alla stipulazione del nuovo contratto di arruolamento per gli equipaggi dei motopescherecci di Fano.

ARTICOLO 1 - Gli equipaggi sono arruolati con contratto "alla parte".

ARTICOLO 2 - Le operazioni di imbarco e sbarco devono effettuarsi a norma di legge.

Il Capitano, il motorista ed il capo-pesca sono considerati persone di fiducia dell'armatore.

In caso di sbarco è obbligatorio, sia da parte dell'armatore che da parte del marittimo, un preavviso di una settimana; in caso di mancato preavviso spetta una indennità corrispondente all'ultima settimana di lavoro.

All'atto dello sbarco il marittimo deve essere soddisfatto di ogni sua spettanza.

Il marittimo che per malattia o infortunio è costretto allo sbarco fuori sede, dovrà essere rimpatriato a spese del "monte".

ARTICOLO 3 - La tabella equipaggi è la seguente :

da HP 23 a HP 50	equipaggio persone	da 1 a 2
da HP 60 a HP 75	" "	da 1 a 4
da HP 90 a HP 100	" "	da 2 a 4
HP 120	" "	da 4 a 6
oltre HP 165	" "	da 4 a 7

ARTICOLO 4 - Sono a carico del "monte", e quindi da detrarsi dall'incasso globale, gli importi derivanti dalle spese seguenti :

Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.

Second block of faint text, appearing to be a paragraph of a letter or report.

Third block of faint text, continuing the narrative or list of items.

Fourth block of faint text, possibly a section header or a specific point.

Fifth block of faint text, showing some structural elements like a list or table.

Sixth block of faint text, continuing the main body of the document.

Seventh block of faint text, possibly a concluding paragraph or signature area.

Eighth block of faint text, appearing to be a list or detailed notes.

Ninth block of faint text at the bottom of the page, possibly a footer or reference.

Handwritten or stamped text in the bottom right corner, possibly a date or initials.

spese per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, escluse le batterie; combustibili, carburanti e lubrificanti; ghiaccio occorrente per la conservazione del prodotto; spese per la vendita del prodotto e per il suo trasporto; spesa viveri per bordo e loro preparazione e confezione; rinnovazione utensili da cucina messi fuori uso. La dotazione iniziale dei contenitori di pescato è a completo carico dell'armatore mentre il rinnovo o la sostituzione degli stessi graverà sul "monte".

Le imposte sui redditi di lavoro sono a totale carico degli equipaggi secondo le norme di legge.

Le spese sopra non elencate sono a completo carico dell'armatore.

ARTICOLO 5 - La ripartizione fra equipaggio ed armatore del ricavato al netto della spesa del "monte" viene fatta come segue :

all'Armatore	48,50%	(quarantotto e cinquanta per cento)
all'Equipaggio	51,50%	(cinquantuno e cinquanta per cento)

Al Capitano ed al Motorista spettano, per ciascuno, cinque quartarole ed un quarto di quartarola al carico del 51,50% dell'equipaggio ed un quarto di quartarola a carico del 48,50% dell'armatore (con esclusione degli scafi di potenza inferiore a 100 HP).

ARTICOLO 6 - Le spese di cui all'art.4 saranno eseguite di comune accordo con l'equipaggio; è diritto dell'equipaggio avere un controllo sulle spese a carico del "monte" e sulle vendite del prodotto.

ARTICOLO 7 - Per uso familiare, ai componenti l'equipaggio spetta una assegnazione di prodotto che, di consuetudine, sarà fatta almeno una volta la settimana; all'armatore spetta una assegnazione pari ad 1/3 del quantitativo ritirato dall'equipaggio.

ARTICOLO 8 - Il ricavo della vendita delle spugne sarà diviso come segue: due parti all'armatore ed una a ciascuna componente l'equipaggio. Analogamente (e cioè due parti all'armatore ed una a ciascun componente lo equipaggio) verrà proceduto per la "rungaia", fissata forfettariamente nella misura di lire 2.000 settimanali per ogni parte.

Ogni provento che, con l'osservanza delle vigenti norme di legge, derivi dal recupero di materiali effettuato durante la pesca sarà portato in aumento del ricavato comune e diviso come stabilito dall'art.5, mentre quello proveniente dal recupero di materiali galleggianti sarà suddiviso con il medesimo sistema previsto per le spugne.

ARTICOLO 9 - Per i lavori eseguiti a terra (carenaggio, riparazione, pitturazione dello scafo, ecc.) è stabilita una paga per ogni componente l'equipaggio che prenda parte ai lavori, pari a quella stabilita per un operaio manovale dell'industria.

In the first part of the report, the author discusses the general situation of the country and the progress of the revolution. He mentions the various groups and movements that are active in the country and the role of the people in the struggle for freedom.

The author then goes on to describe the specific actions and events that have taken place since the beginning of the year. He details the military operations, the political developments, and the social changes that are occurring.

In the final part of the report, the author offers his conclusions and recommendations. He expresses his confidence in the success of the revolution and his belief that the people of the country are capable of achieving their goals.

The author also discusses the challenges that the revolution faces and the steps that must be taken to overcome them. He emphasizes the importance of unity and cooperation among all the forces of the revolution.

Finally, the author expresses his gratitude to the people of the country for their support and sacrifice. He concludes by reaffirming his commitment to the cause of freedom and justice.

The report ends with a final statement of the author's beliefs and a call to action for the people of the country.

ARTICOLO 10 - La remunerazione dovuta al marinaio e all'incaricato alla rammentatura delle reti farà carico in parti uguali all'equipaggio ed all'armatore.

ARTICOLO 11 - Quando il motopesca esce in mare con un marinaio in meno rispetto alla composizione normale dell'equipaggio, il ricavo spettante alla persona assente verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i membri dell'equipaggio.

ARTICOLO 12 - Al marittimo che cade ammalato verrà corrisposta una indennità da parte del Fondo 1% di L. 2.000 giornaliera. Detta indennità potrà essere aumentata in relazione alle eventuali disponibilità del Fondo stesso. Ricevendo tale indennità il marittimo ammalato rinuncia ad ogni ripartizione sul pescato.

ARTICOLO 13 - Nel periodo da Pasqua ai Santi gli scafi resteranno a terra nella giornata del lunedì onde consentire completo riposo ai marittimi nella giornata della domenica, salvo che nella settimana precedente vi siano stati meno di 4 giorni lavorativi per cause meteorologiche o di altro genere. In questo caso il lunedì successivo il natante dovrà riprendere il mare e rientrerà venerdì all'ora del conto. Le partenze dovranno avvenire non prima delle ore 6 il lunedì (quando questo è giornata di recupero) e non prima delle ore 5 nella giornata del martedì.

Dai Santi a Pasqua (periodo invernale) gli scafi riprenderanno il mare alle ore 6. Se peraltro il motopesca avesse lavorato ininterrottamente per tutta la precedente settimana, il lunedì successivo sarà giornata di riposo.

Le disposizioni di cui al 1° comma non si applicano nei confronti dei natanti che effettuano la pesca detta "d'imbon".

ARTICOLO 14 - Nel mese di agosto verrà rispettato un periodo di riposo non retribuito di sette giorni. Con decorrenza dal mese di agosto 1974 e prima maturazione annuale quindi al mese di agosto 1975 verrà riconosciuto un compenso della predetta settimana di fermo pari a lire 50.000 per ogni componente dell'equipaggio e lire 25.000 per il regista, il tutto a carico del ponte.

ARTICOLO 15 - Ogni diritto derivante da disposizioni di legge e di contratto (premi e gratifiche ordinarie e straordinarie ai lavoratori ovvero particolari istituti, come ferie, festività ed altro) si intende compreso nel corrispettivo della parte di cui all'art. 5 e quindi tacitamente compensato.

... in the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

C. B. S.

ARTICOLO 16 - Le controversie che dovessero sorgere su voci non contemplate dal presente contratto, saranno risolte da una Commissione paritetica di marmatori e pescatori presieduta da un arbitro scelto di comune accordo.

ARTICOLO 17 - Le parti si impegnano a versare una percentuale pari all'1% sul ricavato delle vendite eseguite al mercato del pesce, da destinarsi ad esclusiva assistenza dei lavoratori della pesca. Le modalità per l'accantonamento e l'amministrazione del fondo, costituito dalla percentuale suddetta, restano così stabilite :

- a) una parte pari al 51,50% viene versata su apposito c/c presso la Cassa di Risparmio di Fano, intestato al "Consiglio di Amministrazione del Fondo di assistenza ai lavoratori della Pesca" contraddistinto con la lettera "A";
- b) la restante quota del 48,50% viene ugualmente versata su apposito c/c presso la Cassa di Risparmio di Fano, intestato al "Consiglio di Amministrazione del Fondo assistenza ai lavoratori della pesca", contraddistinto con la lettera "B";
- c) detto Consiglio di Amministrazione è composto di 8 membri, tutti con voto deliberativo, di cui 4, compreso il Presidente, nominati dalla Associazione Armatori della Pesca, e 4, fra i quali il Vice Presidente, nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori;
- d) i fondi accantonati ed amministrati come sopra disposto saranno devoluti all'assistenza dei lavoratori della pesca, compresi i vecchi e gli invalidi ed i marittimi che cadono ammalati.

ARTICOLO 18 - Per il versamento volontario dei contributi sindacali mediante delega, si seguirà la regolamentazione in atto per il settore dell'industria.

ARTICOLO 19 - Il presente contratto andrà a scadere il 31 dicembre 1976; esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da notificarsi con lettera raccomandata R.R. due mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 20 - Qualora si addivenisse alla stipulazione di un contratto nazionale il presente contratto si intenderà annullato.

ARTICOLO 11 - La Commissione che ha presenziato all'adunanza...
controlla dal momento dell'apertura, sempre prima di una
missione pubblica di natura e carattere, l'adunanza da un
punto di vista di ordine interno.

ARTICOLO 12 - La Commissione ha il diritto di intervenire a
qualsiasi momento dell'adunanza per discutere le
questioni che interessano l'adunanza e l'adunanza stessa.
Tale diritto non può essere esercitato in modo
che ostacoli l'andamento regolare dell'adunanza.

a) La Commissione ha il diritto di intervenire a
qualsiasi momento dell'adunanza per discutere le
questioni che interessano l'adunanza e l'adunanza stessa.
Tale diritto non può essere esercitato in modo
che ostacoli l'andamento regolare dell'adunanza.

b) La Commissione ha il diritto di intervenire a
qualsiasi momento dell'adunanza per discutere le
questioni che interessano l'adunanza e l'adunanza stessa.
Tale diritto non può essere esercitato in modo
che ostacoli l'andamento regolare dell'adunanza.

c) La Commissione ha il diritto di intervenire a
qualsiasi momento dell'adunanza per discutere le
questioni che interessano l'adunanza e l'adunanza stessa.
Tale diritto non può essere esercitato in modo
che ostacoli l'andamento regolare dell'adunanza.

d) La Commissione ha il diritto di intervenire a
qualsiasi momento dell'adunanza per discutere le
questioni che interessano l'adunanza e l'adunanza stessa.
Tale diritto non può essere esercitato in modo
che ostacoli l'andamento regolare dell'adunanza.

ARTICOLO 13 - Per il versamento volontario del contributo
mensile, il socio ha facoltà di versare in tutto o in parte
il suo contributo.

ARTICOLO 14 - Il socio che non ha versato il suo
contributo mensile è considerato in mora e il suo
nome viene iscritto nel libro dei soci morosi.

ARTICOLO 15 - Per la gestione amministrativa della
società, il presidente ha facoltà di delegare a
quali che sia persona di sua fiducia.

R
O
S

VERBALE DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL RIMBORSO I.V.A.

Il giorno 13 gennaio 1974 in Fano presso il "Locamare" alla presenza del Tenente di Vascello (C.P.) Giancarlo Cavallero Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pesaro e del Capo Np. 1° Cl. Salvatore D'Anna Capo dell'Uff. Loc. Mar. di Fano

tra l'Associazione Armatori Motopescherecci di Fano
e la FILM-CGIL di Fano

premesse

- che in sede di rinnovo del c.c.l. 13 febbraio 1971 per gli equipaggi dei m/pp di Fano è sorta contestazione in ordine al rimborso dell'IVA di cui all'art. 34 del D.P.R. 26/10/1972 n.633;
- che tale contestazione è stata portata tra le rivendicazioni presentate dalla FILM-CGIL per il rinnovo del predetto contratto;
- che si è addivenuti in data odierna alla stipulazione del rinnovo del contratto medesimo secondo i termini dell'allegato verbale alla condizione che venisse raggiunto contemporaneamente un accordo per la definizione del citato rimborso dell'IVA;

si conviene di assolvere a tale condizione nei termini seguenti :
la definizione della questione relativa al rimborso dell'IVA di cui all'art. 34 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 viene demandata al giudizio inappellabile di un comitato tecnico arbitrale composto da un commercialista iscritto all'albo professionale per ciascuna delle due parti, e cioè uno su designazione dell'Associazione armatori motopescherecci di Fano ed uno su designazione della FILM-CGIL di Fano, i quali di comune accordo nomineranno un presidente da scegliersi in persona esperta e competente facente parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato; in caso di mancato accordo il presidente del comitato arbitrale sarà l'Intendente di Finanza di Ancona o persona dallo stesso designata. Il comitato arbitrale sarà costituito nel termine di tre mesi e dovrà emettere il suo giudizio senza particolari formalità e procedure entro 60 giorni dal suo insediamento; detto comitato deciderà inappellabilmente la questione dell'IVA come sopra proposta e cioè quale quota di rimborso IVA è di spettanza dell'equipaggio.

Le parti stipulanti il presente accordo si impegnano sin d'ora ad accettare integralmente la decisione del comitato arbitrale e ad applicare tale decisione per la sistemazione dei rapporti tra armatori di m/pp ed equipaggi con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE ARMATORI MOTOPESCHERECCI
FANO

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI MARE
FILM-CGIL - FANO

The Commission has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the above mentioned matter.

In reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

Very respectfully,
Commissioners of the Land Office

Approved: _____
Secretary of the Land Office

Witness my hand and the seal of the Commission at the City of New York, this _____ day of _____ 19__.

Very respectfully,
Commissioners of the Land Office

Approved: _____
Secretary of the Land Office

Witness my hand and the seal of the Commission at the City of New York, this _____ day of _____ 19__.

Very respectfully,
Commissioners of the Land Office

Approved: _____
Secretary of the Land Office

Witness my hand and the seal of the Commission at the City of New York, this _____ day of _____ 19__.

Very respectfully,
Commissioners of the Land Office

Approved: _____
Secretary of the Land Office

Witness my hand and the seal of the Commission at the City of New York, this _____ day of _____ 19__.

Very respectfully,
Commissioners of the Land Office